

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/328 DELLA COMMISSIONE****del 2 marzo 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 per quanto riguarda il documento di entrata da usare per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali nell'Unione.
- (2) L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 stabilisce che ai fini di presentare la notifica preventiva gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti devono compilare la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione <sup>(3)</sup> e trasmettere tale documento all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero. La compilazione del DCE di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 si applica soltanto ai mangimi e agli alimenti di origine non animale e non ai mangimi e agli alimenti di origine animale, compresi i prodotti della pesca.
- (3) Per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti della pesca, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce che il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III di tale regolamento sia usato ai fini della notifica preventiva.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè proveniente da prefetture diverse da quella di Fukushima.

<sup>(1)</sup> GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GUL 95 del 29.3.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

<sup>(4)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GUL 21 del 28.1.2004, pag. 11).

2. Al fine di presentare la notifica preventiva i suddetti operatori compilano:
- per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009;
  - per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti della pesca, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (\*).

Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero almeno due giorni prima dell'arrivo fisico della partita.

(\*) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11);

- 2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

### **Immissione in libera pratica**

L'immissione in libera pratica di ciascuna partita di prodotti, fatta eccezione per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, già disciplinati dal regolamento (CE) n. 136/2004, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e che sia firmata nella casella II.21 del DCE.»

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---